

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA TUTELA AMBIENTALE
DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
“Parco delle Colline di Brescia” e “Parco delle Cave di Buffalora e San Polo”**

Premesso che:

- Il Comune di Brescia ha istituito i Parchi Locali di Interesse sovracomunale delle Colline di Brescia e delle Cave di Buffalora e San Polo, e che fra i compiti, riferiti al territorio di competenza, vi sono quelli di promuovere lo studio e la conoscenza dell’ambiente, di sviluppare iniziative di educazione ambientale e fruizione sociale e turistico ricreative, di attuare interventi per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei boschi, di esercitare la vigilanza e garantire la tutela del patrimonio ambientale;
- Il Comune di Brescia, al fine di migliorare la vigilanza ecologica, ha chiesto alla Provincia di Brescia una collaborazione ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente naturale e del territorio del Comune anche in forza dell’articolo 12 del Regolamento del Parco delle Colline che prevede che i Comuni possano avvalersi anche del supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla l.r. 9/2005, anche attraverso accordi tra singoli Comuni e GEV;
- La legge regionale n. 9/2005 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), come da ultimo modificata con la legge regionale n. 12/2020, prevede all’articolo 3, comma 4 bis, che sono ammessi accordi tra enti organizzatori del servizio;
- La Provincia di Brescia ha recentemente riorganizzato il servizio volontario di vigilanza ecologica, dotandosi di un nuovo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 203 del 06/10/2020, e ha ritenuto di aderire alla richiesta del Comune di Brescia;
- Il vigente regolamento del servizio volontario di vigilanza ecologica (di seguito “Regolamento GEV”) disciplina, fra l’altro, i requisiti delle GEV, i loro doveri, le sanzioni disciplinari, le basi logistiche, l’abbigliamento ed i segni distintivi, i mezzi e l’equipaggiamento di servizio;
- È opportuno procedere alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione per la tutela ambientale dei Parchi locali di Interesse sovracomunali “Parco delle Colline di Brescia” e “Parco delle Cave di Buffalora e San Polo”,

fra

Il **Comune di Brescia**, rappresentato da ****, nato a *****, in qualità di *****, domiciliato per la funzione presso la sede comunale in Brescia Piazza della Loggia n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta,

e

la **Provincia di Brescia**, rappresentata da ****, nato a *****, in qualità di *****, domiciliato per la funzione presso la sede in Brescia, Piazza Paolo VI, Palazzo Broletto,

si prevede e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’accordo di collaborazione e ambito territoriale

1. Il presente accordo ha per oggetto l’attività di tutela ambientale espletata dalle guardie ecologiche volontarie (GEV) in servizio presso la Provincia di Brescia nel territorio del Comune di Brescia ricompreso nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunali (PLIS): “Parco delle Colline di Brescia” e “Parco delle Cave di Buffalora e *San Polo*”.

Art. 2 - Attività di competenza delle GEV

1. Le attività che possono essere svolte dalle GEV nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 sono le seguenti:
 1. vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale, precisandosi che gli ambiti di competenza del potere di accertamento sono quelli previsti dall'atto di incarico in attuazione del decreto del Presidente della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 5/2009 (d.p.g.r. n. 3832/2009);
 2. informazione, divulgazione e educazione in materia ambientale, come meglio indicate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), d), f) del Regolamento GEV.
2. Tutti i verbali di accertamento e segnalazione devono essere tempestivamente trasmessi al Comune di Brescia – Settore Polizia Locale per le successive attività e determinazioni ai sensi e per gli effetti degli artt.14 e successivi della l. 689/1981 e delle altre norme di legge applicabili.

Art. 3 – Compiti delle GEV

1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica della Provincia assicura, nei limiti delle effettive possibilità di esercizio discendenti dalla disponibilità offerta dalle GEV, la propria presenza nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 ai fini del controllo sul rispetto delle normative ambientali e dello svolgimento delle altre attività di seguito indicate, secondo quanto previsto da appositi ordini di servizio sottoscritti dal responsabile del servizio GEV della Provincia e secondo le modalità previste dal Regolamento GEV:
 1. aree regionali protette (l.r. n. 86/1983, artt. 26 e 27);
 2. tutela della fauna minore e della flora spontanea (l.r. 10/2008, artt. 13 e 14);
 3. ricerca e raccolta minerali da collezione (l.r. 2/1989, artt. 8 e 9);
 4. coltivazione sostanze minerali di cava (l.r. 14/1998);
 5. raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati (l.r. 31/2008, artt. 110, 112);
 6. raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati (l.r. 31/2008, artt. 127, 128, 129);
 7. disciplina del settore apistico (l.r. 5/2004, art. 11);
 8. tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale (l.r. 31/2008, art. 61);
 9. disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie (r.r. 16/2019 e art. 133 d.lgs. 152/2006);
 10. demanio idrico (r.d. 523/1904; r.d. 2669/1937);
 11. rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006);
 12. Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Brescia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22.4.2002 e s.m. e i., relativamente agli artt. 16, 20, 23, 47;
 13. Regolamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Parco delle Colline di Brescia" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.06.2017;
 14. Ordinanza del Responsabile del Settore Polizia Locale di Brescia, PG 115985 del 15.06.2018, per l'uso delle aree ATE (ambito territoriale estrattivo) dismesse dai privati ed acquisite dal Comune e destinate ad uso della collettività – Parco delle Cave;
2. La Provincia potrà individuare un coordinatore o un referente, con il compito di interfacciarsi per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al presente accordo con il referente del Comune, individuato come da successivo art. 5. Il referente del Comune produrrà alla Provincia di Brescia una relazione annuale riferita all'andamento dell'attività delle GEV.

Art. 4 - Compiti del Comune

1. Il Comune si impegna a dare opportuna pubblicità istituzionale al presente accordo, portandolo a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività da esso previste.

2. Al fine di favorire il corretto espletamento del servizio da parte delle GEV, il Comune fornirà adeguata informazione ed eventuale formazione circa le materie oggetto di vigilanza nel territorio di competenza ed altre attività di spettanza delle GEV.
3. Il Comune assicura il supporto dei propri uffici, sia in termini di informazione sia di controllo congiunto del territorio. In particolare, il Comune garantirà la collaborazione individuando nel Direttore dei PLIS l'unico referente cui il servizio GEV deve fare riferimento. Tale referente potrà avvalersi di un collaboratore operativo individuato in un dipendente dell'ente che sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni. Al fine di favorire l'espletamento del servizio il Comune metterà a disposizione, compatibilmente con le altre attività istituzionali, eventuali strutture, secondo specifici accordi calendarizzati e concordati tra le parti.
4. Il Comune si impegna a fornire appositi schemi circa le tipologie di violazioni, relative alle competenze comunali di cui all'art. 3, comma 1, lett. l), m), n) del presente accordo, da indicare nei verbali;
5. Il coordinamento con gli uffici di cui al comma 3 prevede la possibilità di accesso delle GEV ad attività informative e di visione di atti inerenti alle attività di cui al presente accordo, previa comunicazione al Direttore dei PLIS e d'intesa con il Responsabile del Servizio GEV della Provincia, nel pieno rispetto della normativa privacy;
6. Il rilascio di copia di eventuale documentazione amministrativa in possesso del Comune avverrà secondo le disposizioni legislative vigenti.
7. Il referente del Comune comunicherà, se del caso, alla Provincia le aree, le attività o gli eventi per i quali è richiesta la collaborazione del Servizio GEV sul territorio. A fronte delle comunicazioni di disponibilità delle GEV il responsabile del servizio GEV della Provincia predisporrà i relativi ordini di servizio, secondo le modalità previste dal Regolamento GEV.

Art. 5 - Risorse

1. Le GEV svolgono le proprie attività in forma esclusivamente gratuita.
2. È di competenza del Comune la messa a disposizione di eventuali dotazioni e/o attrezzature necessarie per lo svolgimento di specifiche attività delle GEV di cui al presente accordo, preventivamente concordate con il Comune.
3. Le entrate derivanti da pagamenti in misura ridotta o dall'applicazione di sanzioni amministrative conseguenti all'attività di vigilanza espletata dalle GEV sono attribuite al Comune di Brescia, per gli illeciti di propria competenza.-

Art. 6 – Durata

1. Il presente accordo ha una durata di anni due ed è rinnovabile per ciascun biennio successivo, previa adozione di apposito atto.

Art. 7 – Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo di collaborazione si fa riferimento al Regolamento GEV, in quanto compatibile. Eventuali modifiche non sostanziali o integrazioni dei contenuti del presente accordo, finalizzate ad un miglioramento del servizio, possono essere apportate con atto dei Dirigenti competenti.

per il Comune di Brescia

per la Provincia di Brescia